



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

Sostituto del Direttore Generale Dott. UGO TRAMA  
GAETANO PATRONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>68</b>	<b>24/02/2026</b>	<b>204</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***Sig. Edgar de Jesus Sanchez Soto - Iscrizione nell'Elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, istituito con Decreto Dirigenziale n. 523 del 04/08/2023***

## IL DIRETTORE GENERALE

### PREMESSO che

- 1) il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 13, rubricato "*Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione*", così come modificato dall'art. 4, comma 8-sexies, del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, dispone, al comma 1, che "*fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero, regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto*" e, al comma 2, che "*per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge*";
- 2) il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, dispone, all'articolo 6-bis, rubricato "*Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie*", che, "*al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*";
- 3) l'articolo 10, comma 5-quater, del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, rubricato "*Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19*", ha modificato l'articolo 6-bis del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, prorogando al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali;
- 4) l'articolo 4-ter, comma 1, lettera b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha ulteriormente modificato l'articolo 6-bis del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, prorogando al 31 dicembre 2025, il termine entro il quale è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali;
- 5) il Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023 n. 56, all'articolo 15, rubricato "*Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero*", ribadendo, al comma 1, che il termine entro il quale è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore

sociosanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, è il 31 dicembre 2025, ha disposto:

- a) al comma 2, che *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1”*;
  - b) al comma 3, che, *“nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”*;
- 6) al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, con Decreto Dirigenziale n. 523 del 4 agosto 2023 è stato istituito, presso la Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, l'*“Elenco dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal ministero della salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.)”*, la cui tenuta ed aggiornamento sono demandate per competenza alla U.O.S. Personale del Servizio Sanitario Regionale;
  - 7) l'articolo 2, comma 8-bis, del Decreto-Legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha modificato l'articolo 6-bis, comma 1, del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, nonché l'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, prorogando fino al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali;
  - 8) allo stato attuale non è stata ancora sancita, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'intesa di cui all'articolo 15, comma 2, del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, e che conseguentemente, non è stato possibile adottare i relativi provvedimenti attuativi di competenza regionale richiamati al successivo comma 3 del medesimo articolo, pertanto, nelle more dell'approvazione della suddetta intesa, l'iscrizione *nell'“Elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.)”*, è assoggettata ai termini stabiliti dall'articolo 6-bis del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, e s.m.i.

RILEVATO che, in data 02/10/2025 è pervenuta istanza del Sig. Edgar de Jesus Sanchez Soto, nato a \*OMISSIS\* (\*OMISSIS\*) il \*\*OMISSIS\*, codice fiscale \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*, con la quale chiede di essere iscritto nell'*“Elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.)”*, istituito con il Decreto Dirigenziale n. 523 del 4 agosto 2023, per esercitare, in via autonoma o dipendente, temporaneamente, sul territorio della Regione Campania, presso le Aziende del S.S.R. e presso le strutture sanitarie private o accreditate, la professione sanitaria di *“Tecnico sanitario di radiologia medica”*, in base al titolo di studio di *“Técnico Superior Universitario en Radiodiagnostica”*, conseguito in Venezuela e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute;

**VISTA** la documentazione a corredo dell'istanza presentata dal Sig. Edgar de Jesus Sanchez Soto,

RITENUTO di dover procedere all'iscrizione del Sig. Edgar de Jesus Sanchez Soto, nato a \*OMISSIS\* (\*OMISSIS\*) il \*\*OMISSIS\*, codice fiscale \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*, nell'“Elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.)”, istituito con il Decreto dirigenziale n. 523 del 4 agosto 2023.

**ACCERTATA** l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile dell'istruttoria e per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012 e Decreto legislativo 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n. 62).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.S. Personale del SSR,

### **DECRETA**

Per le finalità richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

di iscrivere con il numero 145/0495829/2025 il Sig. Edgar de Jesus Sanchez Soto, nato a \*OMISSIS\* (\*OMISSIS\*) il \*\*OMISSIS\*, codice fiscale \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*, nell'“Elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.)”, istituito con il Decreto dirigenziale n. 523 del 4 agosto 2023, per esercitare, in via autonoma o dipendente, temporaneamente, sul territorio della Regione Campania, presso le Aziende del S.S.R. e presso le strutture sanitarie private o accreditate, la professione sanitaria di “Tecnico sanitario di radiologia medica”, in base al titolo di studio di “Técnico Superior Universitario en Radiodiagnostica”, conseguito in Venezuela e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, fino all'adozione dell'intesa prevista dall'articolo 15, comma 2, del Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, e in subordine, nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 6-bis del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, e s.m.i.

**di trasmettere** il presente provvedimento alla U.O.S. competente per gli adempimenti consequenziali ed alla sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania.

**SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. UGO TRAMA**

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*